Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 10 agosto 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 10 AGOSTO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **U.S.A. Utensileria Speciale e Attrezzature, società per azioni, in Torino:** 10ª estrazione prestito obbligazionario 5 %. — **api - anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni 6,50 % 1958-73 estratte il 5 luglio 1967. — **S.p.A. Gestioni riunite Toscana gomma, in Genova:** Obbligazioni estratte il 10 luglio 1967. — **Terni - Società per l'industria e l'elettricità - S.p.A., in Roma:** Obbligazioni estratte il 31 luglio 1967. — **I.C.S. - Industria Composizioni Stampate - S.p.A., in Milano:** Obbligazioni estratte il 28 giugno 1967. — **Giuntelli S.p.A., in Cagliari:** Obbligazioni estratte il 20 luglio 1967. — **S.A.A.D.E. - Soc. Az. Albergo Des Etrangers, in S. Remo:** Obbligazioni estratte il 1° luglio 1967. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni estratte il 20 luglio 1967. — **Società Inchiostri Concentrati Rotocalco ed Affini, s.p.a. - S.I.C.R.A., in Torino:** Obbligazioni estratte il 19 luglio 1967. — **Viviana s.p.a., in Torino:** Obbligazioni estratte il 19 luglio 1967. — **A. Bevilacqua & C. S.p.A., in Napoli:** Avviso di rettifica. — **SIP - Società Italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** 14ª estrazione del prestito obbligazionario ipotecario 1949-1974 6 % già SET effettuata il 31 luglio 1967. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** 14ª estrazione del prestito obbligazionario 1949-1974 già STIPEL (con garanzia della STET) effettuata il 31 luglio 1967. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** 14ª estrazione del prestito obbligazionario 1949-1974 6 % già TELVE (con garanzia della STET) effettuata il 31 luglio 1967. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** 14ª estrazione del prestito obbligazionario 1949-1974 6 % TIMO (con garanzia della STET) effettuata il 31 luglio 1967. — **S.p.A. Varesina del Golf, in Varese:** Obbligazioni estratte il 4 agosto 1967. — **Filatura e tessitura Giuseppe Gulì fu V.zo S.p.A., in Palermo:** Obbligazioni estratte il 1° luglio 1967. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni estratte nei giorni dal 1° al 4 agosto 1967. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni estratte il 3 agosto 1967.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1967, n. **659**.

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani, previsto dall'articolo **1**, lettera *b*), della legge 10 febbraio 1961, n. 77, è aumentato di lire 500 milioni per l'esercizio 1967 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi successivi.

Art. 2.

A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani è concesso dallo Stato al Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo **23**,

punto *b*) della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, un contributo straordinario di lire 10 miliardi da corrispondersi entro due mesi dalla data di approvazione, da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del piano di ripartizione previsto dai successivi comma.

Detto contributo straordinario deve essere ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani, fra le Casse mutue provinciali, con i criteri che regolano le erogazioni del Fondo di solidarietà nazionale sulla base di un piano finanziario quinquennale che, assicurando anzitutto una quota di lire 1000 per iscritto alla data del 31 dicembre 1966, tenga conto anche dell'incremento del contributo integrativo di cui all'articolo 23, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, verificatosi nell'ultimo quinquennio, nonchè della situazione finanziaria delle singole Casse mutue provinciali in relazione alle condizioni economiche locali e ciò per conseguire l'equilibrio delle gestioni delle Casse stesse.

Il piano di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma precedente, deliberato dal Consiglio centrale della Federazione delle Casse mutue di malattia degli artigiani, diverrà esecutivo con l'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La somma di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1967.

Art. 3.

All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è aggiunta la seguente lettera:

« *h*) stabilire, sulla base della situazione delle gestioni interessate, la misura dei contributi integrativi di cui alla lettera *c*) del successivo articolo 23, nel caso in cui l'Assemblea della Cassa mutua provinciale non vi abbia proveduto, ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 10, nel termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo, per la copertura delle uscite ivi previste e, nel termine di tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo, per la copertura dei disavanzi che risultino eventualmente dal conto medesimo ».

Art. 4.

All'onere di lire 10.500 milioni derivante allo Stato, per l'anno finanziario 1967, dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **660**.

Norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio degli impianti di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque costruisce anche parzialmente un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico senza avere ottenuto preventivamente il prescritto idoneo provvedimento, ovvero esegue modifiche, sostituzioni o rifacimenti dell'impianto o di sue parti senza autorizzazione, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire 2.000.000.

Art. 2.

Chiunque effettua l'esercizio di un impianto di trasporto a fune in servizio pubblico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Art. 3.

Chiunque, nell'effettuare l'esercizio di un impianto di trasporto con trazione a fune in servizio pubblico viola le prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio, o comunque con la propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di un incidente, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente comma, i dispositivi di sicurezza o di soccorso risultino mancanti o inefficienti, ovvero il personale addetto all'impianto non sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità, la pena è aumentata di un terzo.

Art. 4.

Per l'accertamento delle contravvenzioni previste dalla presente legge sono competenti, oltre gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per gli impianti concessi dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni, sono altresì competenti i funzionari rispettivamene designati dagli enti medesimi.

Art. 5.

I contravventori sono ammessi a pagare, entro 15 giorni dalla contestazione, le pene pecuniarie nella misura minima di cui agli articoli 1, 2 e 3 con imputazione all'apposito capitolo d'entrata, alla competente Sezione di tesoreria statale, nei modi stabiliti dallo articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2069.

Se il contravventore non addiviene immediatamente all'oblazione, deve essere redatto un verbale sommario, del quale deve essere consegnata copia al contravventore. Qualora la contravvenzione non possa essere

immediatamente contestata, la copia del verbale sarà notificata, in forma amministrativa o a mezzo della posta, entro 30 giorni.

Trascorsi 15 giorni dalla notifica viene presentato rapporto al pretore.

Art. 6.

Il provento delle oblazioni o delle condanne è versato all'Erario con imputazione all'apposito capitolo della entrata in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — REALE — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **661.**

Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo minimo della pensione annua, previsto dalla tabella allegata alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, per le iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche, è elevato da lire 72.000 a lire 130.000 annue.

Per ogni anno di contribuzione superiore a dieci, l'importo annuo della pensione è maggiorato di lire 5.200.

Il limite massimo di pensione, con quaranta anni e oltre di contribuzione, è fissato in lire 286.000.

La pensione viene erogata in tredici rate, di cui una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie e non comprensiva della maggiorazione prevista dall'articolo 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

Art. 2.

L'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Le iscritte all'Ente sono tenute a versare un contributo annuo di lire 20.000 per gli anni 1967-1968 e di lire 30.000 per gli anni successivi, di cui lire 5.000 sono attribuite alla gestione assistenza.

La misura del contributo annuo potrà essere variata sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione alle risultanze della gestione previdenza.

L'iscritta che abbia conseguito il diritto a pensione non è tenuta a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui al presente articolo ».

Art. 3.

Il punto 1) del primo comma dell'articolo 26 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 è sostituito dal seguente:

« 1) la quota parte del contributo annuo di cui all'articolo 19 ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, è sostituito dal seguente:

« Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza ».

Art. 5.

Le pensioni in corso di godimento a carico dell'Ente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate nella misura derivante dalla applicazione del precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 luglio 1967, n. **662.**

Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sui concorsi riservati nella Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purchè, alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Gli impiegati di cui al precedente comma i quali — beneficiando della riduzione di anzianità prevista dall'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 —

abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima riduzione di anzianità ai fini della ammissione allo scrutinio per merito comparativo.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri, geometri e restauratori di opere d'arte nella Amministrazione delle antichità e belle arti si prescinde dalla condizione che essi abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di provenienza purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.

Art. 2.

Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati nella qualifica conseguita, in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, da qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.

Art. 3.

Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'articolo 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, possono conseguire la nomina nel predetto ruolo per la copertura di tutti i posti vacanti.

Al personale nominato in applicazione della presente legge sono riconosciuti i benefici previsti dalle precedenti norme in favore dei candidati vincitori dei concorsi riservati indicati al precedente primo comma.

Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data sotto la quale sono stati nominati i vincitori dei singoli concorsi, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche a coloro che sono risultati idonei negli altri concorsi riservati indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. **663**.

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche per l'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8, 19 e 236 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci dal n. 1 al n. 17 sono sostituite dalle seguenti:

1. — Lettere:
fino a 20 grammi . . . . L. 50
da oltre 20 grammi fino a 100 grammi » 100
da oltre 100 grammi fino a 250 grammi » 300
da oltre 250 grammi fino a 500 grammi » 600
da oltre 500 grammi fino a 1.000 grammi . . . . » 1.500
da oltre 1.000 grammi fino a 2.000 grammi . . . . » 2.000
Lettere a tariffa ridotta:
metà della tariffa della lettera.

2. — Biglietti postali:
la tassa di cui al n. 1 con l'aumento, per i primi 20 grammi, di L. 5.

3. — Cartoline di Stato e dell'industria privata:
a) semplici . . . . L. 40
a tariffa ridotta . . . . » 20
b) con risposta pagata . . . . . . » 80

4. Carte manoscritte:
per i primi 250 grammi . . . . . . L. 125
per ogni 50 grammi o frazione, successivi . . . . » 25

5. — Cartoline illustrate:
con la sola firma o con non più di 5 parole di convenevoli, data e firma del mittente . . . . L. 25

6. — Biglietti da visita:
con non più di 5 parole di convenevoli L. 25

7. — Stampe augurali:
a) contenenti convenevoli redatti interamente a stampa . . . . L. 25
b) contenenti convenevoli manoscritti, espressi con un massimo di 5 parole . . » 25

8. — Fatture commerciali:
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento . . . . L. 40

9. — Partecipazioni di nascita, morte, matrimoni e simili a stampa . . L. 25

10. — Estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e di periodici aventi carattere politico, sindacale o culturale . . . . L. 6

11. — Stampe periodiche spedite in abbonamento:

gruppo 1°:

giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . . L. 0,30

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,20

gruppo 1° *bis*:

periodici pubblicati almeno una volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . . » 0,50

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,30

gruppo 2°:

giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . . » 1,25

per ogni 50 grammi o frazione in più » 0,75

gruppo 3°:

giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano una volta al mese:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . . . . » 3

per ogni 50 grammi o frazione in più » 1,50

gruppo 4°:

giornali, riviste, rassegne e simili che non si possano comprendere nei gruppi precedenti, di periodicità almeno semestrale; stampe propagandistiche, cataloghi, bollettini e listini di commercio, e annunzi editoriali e librari di qualsiasi periodicità purchè escano almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 50 grammi . . . . » 8

per ogni 50 grammi o frazione in più » 5

Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1° *bis* contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate — anche se non numerate o numerate a parte — od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 % della superficie totale del periodico, vanno sottoposte ad una tariffa pari a quella prevista per i porti successivi al primo per le stampe periodiche di 4° gruppo. La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.

12. — Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevoli, ecc., locandine, cartelli reclamistici, cedole e fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi:

per ciascun oggetto:

per ogni 50 grammi o frazione . . . L. 5

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P..

13. — Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano e cedole di commissioni librarie:

per ogni 50 grammi o frazione . . . L. 25

13-*bis*. — Incisioni foniche su dischi, nastro e filo:

per ogni 50 grammi o frazione . . . L. 25

14. — Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case editrici e librarie circa il numero dei pieghi presentati per l'inoltro in via ordinaria e a tariffa ridotta:

diritto fisso per ogni piego . . . . L. 10

15. — Campioni di merci:

per i primi 100 grammi . . . . . . L. 50

per ogni 50 grammi o frazione in più » 25

16. — Pacchetti postali:

per i primi 250 grammi . . . . . . L. 150

per ogni 50 grammi o frazione in più » 25

17. — Diritto da applicarsi su ogni busta contenente corrispondenze affrancate a macchina imbucate nelle cassette d'impostazione . . . . . . L. 50

Art. 2.

Le voci n. 29, 34, 38, 51 e 55 della Tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, e 5 dicembre 1966, n. 1351, sono sostituite dalle seguenti:

29 — Soprattassa di trasporto aereo:

a) L.C. - (Lettere, biglietti postali, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento):

per ogni 5 grammi o frazione . . . L. 10

b) A.O. - (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.):

per ogni 50 grammi o frazione . . . » 10

c) Pacchi:

fino a 1.000 grammi . . . . . . » 220

per ogni 500 grammi o frazione in più . . . . » 110

Al trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli voluminosi sino a 20 kg..

I pacchi inviati per via aerea fino a 10 kg. sono recapitati per espresso e debbono essere gravati, in aggiunta alla soprattassa di trasporto aereo, del relativo diritto fisso di L. 180. Sia la soprattassa che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti all'ammontare della tariffa ordinaria.

34. — Pacchi postali:

Pacchi ordinari:

a) normali:

fino a 1 kg. . . .	L.	460
da oltre 1 kg. fino a 2 kg. . . .	»	520
da oltre 2 kg. fino a 3 kg. . . .	»	580
da oltre 3 kg. fino a 4 kg. . . .	»	640
da oltre 4 kg. fino a 5 kg. . . .	»	700
da oltre 5 kg. fino a 6 kg. . . .	»	760
da oltre 6 kg. fino a 7 kg. . . .	»	820
da oltre 7 kg. fino a 8 kg. . . .	»	880
da oltre 8 kg. fino a 9 kg. . . .	»	940
da oltre 9 kg. fino a 10 kg. . . .	»	1.000
da oltre 10 kg. fino a 11 kg. . .	»	1.040
da oltre 11 kg. fino a 12 kg. . . .	»	1.080
da oltre 12 kg. fino a 13 kg. . . .	»	1.120
da oltre 13 kg. fino a 14 kg. . . .	»	1.160
da oltre 14 kg. fino a 15 kg. . . .	»	1.200
da oltre 15 kg. fino a 16 kg. . . .	»	1.240
da oltre 16 kg. fino a 17 kg. . . .	»	1.280
da oltre 17 kg. fino a 18 kg. . .	»	1.320
da oltre 18 kg. fino a 19 kg. . .	»	1.360
da oltre 19 kg. fino a 20 kg. . . .	»	1.400

b) voluminosi:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 50 %;

c) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) maggiorate del 100 %.

38. — Corrispettivi per concessioni di servizi:

a) diritto dovuto all'Amministrazione dalle agenzie autorizzate all'accettazione ed al recapito delle corrispondenze per espresso nella loro località di provenienza:

per ogni oggetto L. 35

b) diritto dovuto all'Amministrazione da banche, ditte, enti in genere autorizzati a recapitare in loco la loro corrispondenza con mezzi propri:

per ogni oggetto . . . . » 35

c) diritto che deve essere corrisposto alla Amministrazione dai concessionari del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:

per ogni pacco o collo fino a 1 kg. » 80

per ogni pacco o collo da oltre 1 a 5 kg. » 150

per ogni pacco o collo da oltre 5 a 10 kg. » 220

per ogni pacco o collo da oltre 10 a 20 kg. . » 290

51. — Avviso di ricevimento o di pagamento . . . . » 40

55 — Tassa per conoscere l'esito di titoli postali . . . . » 80

Art. 3.

Alla rubrica « Limiti di peso » della tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 7 e n. 8 sono sostituite dalle seguenti:

7. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, gr. 15;

8. — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o contenenti non più di cinque parole di convenevoli manoscritti e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc., gr. 20.

Art. 4.

Alla rubrica « Dimensioni massime » della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 4, 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

4. — Cartoline illustrate, biglietti da visita, estratti di conto delle amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, cm. 15 x 10,5.

Le corrispondenze suddette possono avere anche dimensioni maggiori purchè siano contenute nei limiti indicati, mediante ripiegatura, e non superino il peso massimo per esse stabilite.

5. — Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o manoscritti espressi con un massimo di cinque parole e partecipazioni, cm. 23,5 x 12. Tolleranza in più mm. 2.

6. — Campioni, pacchetti postali: cm. 45 x 20 x 10 o, se a forma di rotolo, cm. 45 di lunghezza, con cm. 15 di diametro.

In entrambi i casi tali dimensioni possono variare purchè la relativa somma non risulti rispettivamente superiore ai cm. 75 e cm. 60.

Art. 5.

Alla rubrica « Dimensioni minime » della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, il paragrafo *a*) è sostituito dal seguente:

a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore ai cm. 10 x 7.

Art. 6.

Nella tabella n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, le voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 12 sono sostituite dalle seguenti:

1. — Telegrammi ordinari privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole . . . . L. 600
per ogni parola in più » 25

2. — Telegrammi urgenti, privati e di Stato a pagamento, con un minimo di 16 parole . . . L. 1.200
per ogni parola in più » 50

3. — Telegrammi per vaglia telegrafici ordinari, tassa fissa L. 600
per ogni parola aggiunta dal mittente » 25

4. — Telegrammi per vaglia telegrafici urgenti, tassa fissa . L. 1.200
per ogni parola aggiunta dal mittente . . . . » 50

5. — Fonotelegrammi privati e di Stato a pagamento, con un massimo di 16 parole, accettati dai posti telefonici pubblici espressamente autorizzati . . . . L. 600

7. — Telegrammi-lettere-notturni, con un minimo di 30 parole . . . . . . L. 700
per ogni parola in più . . . . . . » 10

12. — Fonodettatura telegrammi:

1) per ciascun telegramma dettato dal domicilio dell'abbonato:

a) nell'ambito della rete urbana e settoriale . . . . L. 200

b) nell'ambito della rete distrettuale . . . . » 250

2) per ciascun telegramma dettato al domicilio dell'abbonato, a sua esplicita richiesta, nell'ambito della rete urbana . » 100

La soprattassa di cui al n. 1, lettera *a*) è così ripartita:

nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:

L. 180 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

L. 40 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 160 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La soprattassa di cui al n. 1), lettera *b*) è così ripartita:

nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:

L. 230 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 20 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

L. 100 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 150 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La soprattassa di cui al n. 2) è così ripartita:

nelle località in cui esiste apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria:

L. 90 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 10 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

nelle località in cui, non esistendo apposito ufficio di dettatura fonica dei telegrammi gestito dalla Società telefonica concessionaria, il servizio è svolto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

L. 30 in favore della Società telefonica concessionaria;

L. 70 in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Alla tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, è aggiunta la seguente voce:

3-*bis*. — Radiofototelegrammi scambiati fra le navi straniere in navigazione e l'Italia tramite il Centro Radio Nazionale P.T.:

	Medit. F/oro	Oceano F/oro
Radiofototelegrammi:		
formato cm. 18×9 9		
tassa di bordo	—	—
tassa costiera	14,00	28,00
tassa terrestre:		
tassa telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione . .	12,00	12,00
Totale . . .	36,00	50,00
L. . . .	7.990	11.100
Radiofototelegrammi:		
formato cm. 18×13,2		
tassa di bordo	—	—
tassa costiera	17,50	35,00
tassa terrestre:		
tassa telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione . .	12,00	12,00
Totale . . .	39,50	57,00
L. . . .	8.770	12.650
Radiofototelegrammi:		
formato cm. 18×16,5		
tassa di bordo	—	—
tassa costiera	21,00	42,00
tassa terrestre:		
tassa telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione . .	12,00	12,00
Totale . . .	43,00	64,00
L. . . .	9.550	14.210
Radiofototelegrammi:		
formato cm. 18×19,8		
tassa di bordo	—	—
tassa costiera	24,50	49,00
tassa terrestre:		
tassa telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione . .	12,00	12,00
Totale . . .	46,50	71,00
L. . . .	10.320	15.760

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il 16 agosto 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 2 agosto 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **664**.

Autorizzazione all'accettazione, disposta a favore dello Stato, della donazione di un appezzamento di terreno.

N. 664. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, dal comune di Saludecio, con atto 25 maggio 1960, n. 19282 di rep., rogato dal notaio dott. Ugo Trombetti di Rimini, di un appezzamento di terreno di mq. 1035 sito in detto Comune, distinto in catasto al foglio 30, particelle nn. 140-*b*, 139-*a* e 137½, sul quale è stato già costruito un fabbricato adibito a Caserma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1967, n. **665**.

Autorizzazione all'accettazione, disposta a favore dello Stato, della donazione della Chiesa della Certosa di Paradigna di Cortile San Martino (Parma).

N. 665. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, dalla signora Giuseppina Ugolotti vedova Pagani con atto 17 novembre 1964, n. 12547/3552 di rep., rogato dal notaio Antonio Frondoni di Parma, della Chiesa della Certosa di Paradigna di Cortile San Martino (Parma), con terreno che la circoscrive, della superficie di are 31.40.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1967, n. **666**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Pio X, nel comune di Foggia.

N. 666. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Foggia in data 30 novembre 1960, integrato con dichiarazione del 21 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Pio X in rione I.N.A.-Casa del comune di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 72. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata del vino « Gattinara » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Gattinara », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Gattinara » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1966, n. 274;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Gattinara » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con la denominazione di origine controllata « Gattinara », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore dell'unito disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano

presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2 del disciplinare di produzione, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti esistenti nei rispettivi vigneti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare medesimo, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente di Torino.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare, coloro che detengono vino « Gattinara » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo del deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 5.

Al vino « Gattinara » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 231

Disciplinare di produzione del vino « Gattinara »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Gattinara » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Gattinara » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Nebbiolo (detto localmente Spanna) prodotto esclusivamente nel territorio comunale di Gattinara.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve provenienti da viti del vitigno Bonarda di Gattinara purchè dette viti non superino il 10% del totale delle viti a Nebbiolo.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Gattinara » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti posti sui dossi collinari, soleggiati, con esclusione di quelli di fondo valle e dei terreni pianeggianti o umidi.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura debbono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Gattinara » non deve essere superiore a quintali 90 per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite dovrà essere riportata, in casi di maggior produzione, mediante cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento del vino « Gattinara » debbono essere effettuate nel territorio del comune di Gattinara secondo gli usi tradizionali della zona

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino — da almeno 10 anni prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — le operazioni di invecchiamento del vino « Gattinara », con i metodi tradizionali in uso nel territorio previsto nel comma precedente.

Art. 5.

Il vino « Gattinara » non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 4 anni e conservato per almeno 2 anni di detto periodo in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare, il predetto periodo di invecchiamento è ridotto a 2 anni.

Art. 6.

Il vino « Gattinara » all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

— colore: rosso granato tendente all'aranciato;

— sapore: asciutto armonico, con caratteristico sfondo amarognolo;

— profumo: fine che ricorda quello della viola, specie se molto invecchiato;

— gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12;

— acidità totale: da 5,5 a 8,50 per mille;

— estratto secco netto: da 20 a 30 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Gattinara » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « Superiore », « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino « Gattinara » deve figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Gattinara », devono essere di forma e di capacità corrispondenti a quelle tradizionali.

Art. 9.

Chiunque produce, venda, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine con-

trollata « Gattinara », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1967.

Riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini « Elba » bianco ed « Elba » rosso ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata « Elba » bianco e « Elba » rosso corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Elba » bianco e « Elba » rosso formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1966, n. 51;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citato;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciute le denominazioni di origine controllata « Elba » bianco e « Elba » rosso ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tali denominazioni sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1967.

Art. 2.

I conduttori che intendano porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1967, con le denominazioni di origine controllata « Elba » bianco e « Elba » rosso sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di dieci annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti destinati alla produzione del vino « Elba » bianco aventi, nell'ambito aziendale, come vitigni base il Trebbiano toscano (Procanico) ed il Biancone e come vitigni secondari, fino ad un massimo del 15%, i vitigni Ansonica, Malvasia toscana e altri minori.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione allo Ispettorato provinciale per l'agricoltura di Livorno.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Ai vini « Elba » bianco e « Elba » rosso che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

— di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

— di diciotto mesi per il prodotto presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

— di ventiquattro mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1967
Registro n. 14, *foglio n.* 230

Disciplinare di produzione dei vini « Elba » bianco e « Elba » rosso

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Elba » è riservata ai vini bianco o rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Elba » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti per almeno il 90% dal vitigno Trebbiano toscano (Procanico).

Il vino « Elba » rosso deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Sangiovese. Sono ammessi, fino ad un massimo del 25% del totale, come vitigni complementari, il Canaiolo, il Trebbiano toscano ed il Biancone.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini « Elba » bianco e « Elba » rosso devono essere prodotte nel territorio dell'isola d'Elba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Elba » bianco e « Elba » rosso, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi inadatti, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti situati in fondi valle o in terreni molto sciolti ed umidi.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Elba » bianco e « Elba » rosso non deve essere superiore a quintali 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 75 per cento per l'« Elba » bianco ed al 70 per cento per l'« Elba » rosso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio dell'isola d'Elba.

Le uve destinate alla vinificazione — sottoposte, se necessario, a preventiva cernita — devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11 per il vino « Elba » bianco e di gradi 12 per il vino « Elba » rosso.

Tali gradazioni, in annate sfavorevoli, potranno esser ridotte, rispettivamente, a gradi 10,5 e a gradi 11,5 su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito l'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

La vinificazione per la produzione del vino « Elba » bianco deve essere normalmente eseguita in bianco, mentre quella per la produzione del vino « Elba » rosso deve essere eseguita a macerazione parziale delle vinacce.

Art. 6.

I vini « Elba » bianco e « Elba » rosso, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Elba » bianco

- limpidezza: brillante;
- colore: giallo paglierino debole;
- odore: vinoso, di profumo delicato;
- sapore: asciutto ed armonico;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11;
- acidità totale: da 5,5 a 7 per mille;
- estratto secco netto: da 18 a 24 grammi per litro;
- ceneri: da 1,5 a 2 per mille.

« Elba » rosso

- limpidezza: brillante;
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso;
- sapore: asciutto, leggermente aromatico;
- gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
- acidità totale: da 5 a 7 per mille;
- estratto secco netto: da 22 a 28 grammi per litro;
- ceneri: da 2,5 a 3 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine « Elba » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti nel presente disciplinare e preparato in stabilimenti siti nella provincia di Livorno.

Art. 8.

Alle denominazioni di origine controllata « Elba » bianco e « Elba » rosso è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « Superiore », « Extra », « Fine », « Scelto », « Selezionato » e simili.

Sono consentite, invece, in relazione alle tradizioni locali, qualificazioni che facciano riferimento al periodo napoleonico, a condizione che le stesse siano in uso da almeno 10 anni alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Sono consentiti, altresì, riferimenti a località geografiche o fattorie esistenti nell'isola d'Elba, nonchè ai vitigni fondamentali, purchè rispondenti alla realtà.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Elba », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967.

Affidamento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dei compiti di intervento nel mercato dei cereali, previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cui furono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) i compiti di organismo d'intervento per il mercato dei cereali previsti dal Regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19;

Considerato che, a norma del secondo comma del citato art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, devono essere affidati alla suddetta Azienda, con decreto del Presidente della Repubblica, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari;

Visti i Regolamenti della Comunità Economica Europea in data 13 giugno 1967, n. 120/67 e n. 132/67, con cui sono state stabilite nuove norme relative all'organizzazione comune dei mercati e all'intervento nel settore dei cereali;

Ritenuta la necessità di affidare alla predetta Azienda di Stato tutti i compiti d'intervento di mercato previsti dalle norme della Comunità Economica Europea per il settore dei cereali;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, tutti i compiti d'intervento nel mercato dei cereali, previsti dai Regolamenti della Comunità Economica Europea.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1967
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 202

(8654)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1967.

Approvazione del regolamento comunale di Lovere (Bergamo) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sulle specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Lovere adottato con la deliberazione consiliare n. 12 del 20 giugno 1964 e modificato con la deliberazione consiliare n. 7 in data 23 aprile 1966;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Lovere adottato con la deliberazione consiliare n. 12 del 20 giugno 1964, e successiva deliberazione di modifica n. 7 in data 23 aprile 1966.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI LOVERE
(Provincia di Bergamo)

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera compresa tra lo stabilimento Italsider ed il confine tra Lovere e Costa Volpino entro 150 metri dalla riva è assolutamente proibita la navigazione a tutti i natanti a motore ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4.

E' consentito solo l'approdo e l'inizio della corsa purchè venga seguita la rotta più breve per portarsi al largo.

Nella restante fascia costiera della circoscrizione comunale entro 150 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, sempre ad eccezione di quelli indicati nell'art. 4 deve superare il limite di 10/km. ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente i limiti mediante ordinanza, per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili, quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3: le navi in servizio pubblico di linea, i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al difuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendano svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza, di bagnanti destinati ad abituale ormegio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrono gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Roma, addì 10 aprile 1967

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8271)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Determinazione dei valori, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio della serie di francobolli dedicati ai Parchi Nazionali, la cui emissione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Rpubblica 5 agosto 1966, n. 884, con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli celebrativi o commemorativi per l'anno 1967;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi francobolli dedicati ai Parchi Nazionali, nei valori da L. 20, 40, 90 e 170.

Detti francobolli sono stampati dall'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, non filigranata; formato carta: mm. 30 × 40; formato stampa: mm. 27 × 37; dentellatura: 14; tiratura: 25 milioni di esemplari da L. 20 e

da L. 40; 12 milioni da L. 90 e 10 milioni da L. 170; colori: quadricromia con leggende in nero; quartino: 50 esemplari.

La vignetta del valore da L. 20, che si sviluppa in senso verticale ed è dedicata al Parco Nazionale del Gran Paradiso, rappresenta un camoscio ritto sul costone di una montagna, con lo sfondo delle zone del Loson. Il valore da L. 40, per il Parco Nazionale d'Abruzzo, poggia sul lato lungo del formato e raffigura un orso bruno sotto un vecchio faggio. Nel francobollo da L. 90, dedicato al Parco Nazionale dello Stelvio e anch'esso sviluppato in senso orizzontale, è riprodotto un cervo, sullo sfondo del gruppo dell'Ortles. Il valore da L. 170, dedicato al Parco Nazionale del Circeo e con sviluppo verticale, rappresenta un gruppo di daini all'ombra di una pianta secolare, caratteristica di quelle selve, sullo sfondo del promontorio del Circeo.

Le leggende, tutte in carattere fantasia, sono così disposte: in alto « PARCHI NAZIONALI »; in basso, « POSTE ITALIANE », con l'indicazione del valore; lungo il lato di sinistra, dal basso verso l'alto, il nome del Parco cui il francobollo si riferisce, e cioè, rispettivamente, « GRAN PARADISO » per il 20 lire, « ABRUZZO » per il 40 lire, « STELVIO » nel 90 lire e « CIRCEO » nel 170 lire.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1967
Registro n. 29 Ufficio riscontro poste e telecom., foglio n. 372

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1967.

Modificazioni alle tariffe postali per l'estero e variazioni alle tariffe telegrafiche per i servizi speciali ed accessori ed a quelle per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sottofascia da case editrici e librarie.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 9, 89 e 193 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e successive modificazioni;

Vista la Convenzione postale universale, stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, e relativo Protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica il 27 dicembre 1965;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 19 novembre 1966;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966, è sostituito dal seguente:

« Per i pieghi di libri spediti, per l'interno, sottofascia da case editrici o librarie a ciò autorizzate si applica la tariffa di lire 7,50 per ogni 50 grammi o frazione.

La tassa per le spedizioni in abbonamento da parte di case editrici o librarie, mediante pieghi sottofascia, di pubblicazioni, costituite da opere determinate, aventi carattere di periodicità non superiore al mese, purchè le spedizioni stesse siano effettuate in quantità di almeno 5.000 copie per ciascun mese, è fissata in lire 3,75 per ogni 50 grammi o frazione.

Il diritto di raccomandazione per i pieghi di libri spediti sottofascia da case editrici o librarie a ciò autorizzate e il diritto di assegno per le spedizioni di libri mediante pieghi sottofascia e mediante pacchi postali fino al peso di 20 kg. effettuata da case editrici o librarie, limitatamente ai valori non eccedenti L. 30.000, sono ridotti del 50 %.

Per i pacchi contenenti libri spediti da editori è fissata la seguente tariffa:

36-*bis* — Pacchi contenenti libri, spediti da editori:

Ordinari:

a) normali

	fino a 1 kg.	L. 190
da oltre 1 kg.	» » 2 »	» 210
» » 2 »	» » 3 »	» 230
» » 3 »	» » 4 »	» 250
» » 4 »	» » 5 »	» 270
» » 5 »	» » 6 »	» 290
» » 6 »	» » 7 »	» 310
» » 7 »	» » 8 »	» 330
» » 8 »	» » 9 »	» 350
» » 9 »	» » 10 »	» 370
» » 10 »	» » 11 »	» 390
» » 11 »	» » 12 »	» 410
» » 12 »	» » 13 »	» 430
» » 13 »	» » 14 »	» 450
» » 14 »	» » 15 »	» 470
» » 15 »	» » 16 »	» 490
» » 16 »	» » 17 »	» 510
» » 17 »	» » 18 »	» 530
» » 18 »	» » 19 »	» 550
» » 19 »	» » 20 »	» 570

b) voluminosi:

tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 50%;

c) ingombranti:

tariffe di cui alla lettera *a*) della presente voce, maggiorate del 100%.

Urgenti (fino a 5 kg.):

tariffe di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) della presente voce maggiorate del 100% (oltre il diritto fisso di recapito per espresso di L. 180).

Art. 2.

Alla voce n. 19 della Tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965, modificata dal decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Sono aggiunti i seguenti Paesi:

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. (Lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento) per ogni 5 gr. lire	A. O. (Tutti gli oggetti non rientranti nella categoria L. C.) per ogni 50 gr. lire
Alaska	60	70
Terre australi e antartiche francesi	150	140
Abu Dhabi	45	45
Ajman	45	45
Ras al Khaimah	45	45
S. Cruz de Tenerife	15	30
Tanganika	65	60
Zanzibar	65	60
Henderson	150	190
Ducie	150	190
Oeno	150	190

b) Sono modificate le seguenti voci:

PAESI DI DESTINAZIONE	L. C. (Lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno titoli da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento) per ogni 5 gr. lire	A. O. (Tutti gli oggetti non rientranti nella categoria L. C.) per ogni 50 gr. lire
« Golfo Persico » in « Golfo Arabico »	45	45
Azzorre	15	30
Madera	15	30
Canarie	15	30
Ferro	15	30
Fuerte Ventura	15	30
Gomera	15	30
Gran Canaria	15	30
Lanzarote	15	30
Palma	15	30
Ceuta	15	30
Chafarinas	15	30
Jadu	15	30
Melilla	15	30
« Algeria » e « Shara » in « Algeria »	15	35
Midwaj	60	70
Rio Mouni (Guinea spagnola)	60	55
Rio De Oro (Africa Occ. spagnola)	60	55
« Riu-Kiu » in « Rju-Kju »	145	90

c) Sono depennati i seguenti Paesi:

« Cameroun Britannico », « Nuova Guinea Olandese », « Togoland ».

Art. 3.

La voce n. 37 della Tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965, modificato dal decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966, è sostituita dalla seguente:

37 — Quota parte:

a) *marittima*:
tassa stabilita in relazione alle miglia marine e al peso, maggiorata del 20%;

b) *aerea*:
tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale e alle quote-parti di rete aerea interna di ogni singolo Paese di destinazione.

Art. 4.

Nella Tabella n. 3 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 28 luglio 1965, modificata dal decreto ministeriale 28 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1966, le voci numeri 5, 6, 8 e 12 della rubrica « Tariffe telegrafiche per i servizi speciali ed accessori » e la voce n. 2 della rubrica « Soprattasse per servizi speciali ammessi per le telefoto scambiate fra posti pubblici statali » sono sostituite dalle seguenti:

« TARIFFE TELEGRAFICHE PER I SERVIZI SPECIALI ED ACCESSORI »

5 — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso telegrafico ordinario di pagamento avviso di pagamento L. 600

6 — Soprattassa per vaglia telegrafici con avviso urgente di pagamento - avviso urgente di pagamento » 1.200

8 — Soprattassa per telegrammi con avviso di ricevimento telegrafico ordinario - PC L. 600

12 — Avvisi di servizio tassati con invio per telegrafo:

a) emessi per ottenere la ripetizione parziale o totale di un telegramma, a qualunque categoria esso appartenga, tassa fissa L. 600

E' compresa in detta tassa fissa la spesa totale per la domanda e la risposta.

b) in ogni altro caso:

se non è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, tassa fissa . » 600

se invece è obbligatoria la risposta all'avviso di servizio tassato, o questa è domandata dal richiedente - RP - tassa fissa . » 1.200

c) soprattassa per risposta spedita per posta ordinaria . » 70

d) soprattassa per risposta spedita per posta raccomandata . » 150

e) soprattassa per avvisi di servizio tassati con indicazione « consultate mittente » » 600

« Soprattasse per servizi speciali ammessi per le telefoto scambiate fra posti pubblici statali »

2 — Soprattassa per avviso di ricevimento telegrafico - PC . . . . L. 600

Art. 5.

La nota (1) relativa alle voci n. 1 e n. 3 della tabella n. 2 allegata al decreto ministeriale 22 luglio 1965, modificata con decreto ministeriale 28 dicembre 1965, è sostituita dalla seguente:

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere di peso fino a 20 grammi . . . L. 50

Lettere di peso da oltre 20 grammi fino a 100 grammi . . . » 100

Per le lettere di peso superiore a 100 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.

Cartoline di Stato semplici e cartoline dell'industria privata con corrispondenza » 40

Cartoline postali con risposta pagata » 80

Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi sono stabilite le seguenti tariffe:

Lettere di peso fino a 20 grammi . » 50

Per le lettere di peso superiore a 20 grammi si applica la tariffa internazionale per il peso totale.

Cartoline di Stato semplici e cartoline dell'industria privata con corrispondenza . . . » 40

Cartoline postali con risposta pagata . . . » 80

Art. 6.

Il presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ha effetto dal 16 agosto 1967.

Roma, addì 2 agosto 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967
Registro n. 35 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 019

(8662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1173 del 2 agosto 1967. Prezzi di entrata della qualità tipo dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Con circolare n. 1173 del 2 agosto 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 44/67 del Consiglio della Comunità Economica Europea datato 21 febbraio 1967 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 40 del 3 marzo 1967, relativo ad alcune *misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello* zucchero per la campagna 1967/1968;

Visto il regolamento n. 97/67 CEE della Commissione, del 18 maggio 1967 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 94 del 19 maggio 1967, relativo alla determinazione delle qualità tipo ed agli adattamenti per compensare le differenze di qualità per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio per la campagna 1967/1968;

Vista la lettera del Ministero dell'agricoltura e foreste numero 81225 del 12 luglio 1967;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) - *Prezzo di entrata della qualità tipo dello zucchero bianco*:

Per la campagna 1967/1968, a decorrere dal 1° luglio 1967 e fino al 30 giugno 1968, il prezzo di entrata della qualità tipo dello zucchero bianco (voce doganale T.D.C. 17,01) è di L. 164,33 al kg. in peso netto.

Detto prezzo è riferito allo zucchero bianco avente le caratteristiche stabilite dall'art. 2 del regolamento n. 97/67 CEE della Commissione adottato il 18 maggio 1967 di cui alle premesse.

2) - *Prezzo di entrata della qualità tipo dello zucchero greggio*:

Per la campagna 1967/1968, a decorrere dal 1° luglio 1967 e fino al 30 giugno 1968, il prezzo di entrata della qualità tipo dello zucchero greggio, a 96° di polarizzazione ed al 92 % di resa (voce doganale T.D.C. 17,01) è di L. 144,12 al kg. al netto del condizionamento.

Detto prezzo è riferito a prodotto avente le caratteristiche base di cui all'art. 6 del citato regolamento CEE n. 97/67.

3) - I suddetti prezzi si intendono per merce alla rinfusa alla condizione di resa franco frontiera, su vagone ferroviario od altro mezzo di trasporto.

Roma, addì 2 agosto 1967

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(8619)

Provvedimento n. 1174 del 2 agosto 1967. Cassa conguaglio interessi passivi zucchero

Con circolare n. 1174 del 2 agosto 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 662 del 12 luglio 1957 istitutivo della Cassa conguaglio interessi passivi zucchero;

Visto il regolamento n. 44/67 CEE del 21 febbraio 1967, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 40 del 3 marzo 1967, contenente norme per l'organizzazione comune del mercato dello zucchero;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

CASSA CONGUAGLIO INTERESSI PASSIVI ZUCCHERO

I. — A parziale modifica del provvedimento C.I.P. n. 662 del 12 luglio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1967, n. 183, si dispone quanto segue, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98:

a) Il paragrafo 1), nella parte relativa alla durata della gestione dell'esercizio, viene modificato come appresso:

« La gestione si svolge per esercizi finanziari dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo e, per il 1967/68, dal 1° agosto 1967 al 30 giugno 1968 »;

b) Il paragrafo 3), primo comma, dello stesso provvedimento C.I.P. n. 662, è sostituito dai seguenti commi:

« I produttori saccariferi hanno diritto di beneficiare del conguaglio degli interessi passivi, per il tramite della Cassa, per tutto lo zucchero di produzione nazionale venduto sul mercato interno durante ciascun esercizio finanziario, nonchè, per le rimanenze, alla fine dello stesso esercizio.

Il quantitativo delle rimanenze che beneficierà del conguaglio degli interessi passivi non può superare, per la campagna 1967/68, la quantità massima globale di quintali 3.770 000 in peso netto.

Il quantitativo delle rimanenze da ammettere a conguaglio per ciascun produttore, sarà determinato, per la campagna 1967/68, nell'ambito della quantità massima di cui al comma precedente, nel mese di luglio 1968, dal Ministero industria, commercio e artigianato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle finanze »;

c) Il paragrafo 4), ultimo comma, è sostituito dal seguente:

« Alle rimanenze aventi diritto al conguaglio a norma del precedente articolo 3 (modificato come al punto *b*), verrà riconosciuta una aliquota uguale a quella attribuita per le vendite di zucchero effettuate nell'ultima quindicina di giugno di ciascun esercizio ».

II — Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui al citato provvedimento n. 662 e successive modifiche non interessanti i paragrafi ed i commi sopra richiamati.

Roma, addì 2 agosto 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(8620)

Provvedimento n. 1175 del 2 agosto 1967 riguardante il prezzo dei giornali quotidiani

Con circolare n. 1175 del 2 agosto 1967 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1484;

Vista la proposta della Commissione centrale della distribuzione della carta per i quotidiani e periodici;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

PREZZI DEI GIORNALI QUOTIDIANI

A modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1023 del 15 maggio 1963, vengono stabiliti, con decorrenza dal 16 agosto 1967, i nuovi prezzi dei giornali quotidiani nella misura di:

L. 50 il numero, per le edizioni fino a 6 pagine;
L. 60 il numero, per le edizioni ad 8 e più pagine.

Roma, addì 2 agosto 1967

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: ANDREOTTI

(8621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1967

1 Dollaro USA	623,50
1 Dollaro canadese	579,125
1 Franco svizzero	143,897
1 Corona danese	89,82
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,937
1 Fiorino olandese	173,372
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,11
1 Lira sterlina	1736,725
1 Marco germanico	155,877
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,68
1 Peseta Sp.	10,407

Accreditamento di notai

Con decreto ministeriale 20 luglio 1967, il numero degli ufficiali accreditati presso la Direzione circondariale del tesoro di Pordenone per le operazioni di debito pubblico, è stato stabilito in due notai.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8656)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8652)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8653)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.108.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8622)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1967, il comune di Napoli viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 57.208.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8623)

Autorizzazione al comune di Talla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1967, il comune di Talla (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.078.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8624)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 agosto 1967, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.324.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8688)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1967, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.686.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3645 della *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 6 luglio 1967.

(8689)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantasette società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1967 le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « S. Michele », con sede in Arezzo, costituita per rogito Sorrentino in data 1° febbraio 1964, n. 80782;

2) Società cooperativa agricola - Utenti Macchine Agricole, con sede in Arezzo, costituita per rogito Martone in data 16 novembre 1963, rep. 6024/1093;

3) Società cooperativa « Edilizia Castiglionese », con sede in Castiglione Fiorentino (Arezzo), costituita per rogito Fiori in data 20 settembre 1964, rep. 5518;

4) Società cooperativa edilizia « La Toscana », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 10 marzo 1963, rep. 26263;

5) Società cooperativa edilizia edificatrice « Andrea del Castagno », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 21 giugno 1963, rep. 27919;

6) Società cooperativa edilizia « La Familiare », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 18 febbraio 1963, rep. 25876;

7) Società cooperativa « Edilizia Giotto », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 5 marzo 1963, rep. 26214;

8) Società cooperativa edilizia « Michelangelo Buonarroti », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 5 marzo 1963, rep. 26215;

9) Società cooperativa di consumo « Socialista di Consumo », con sede in Carpinone (Campobasso), costituita per rogito Taddei in data 19 agosto 1947, rep. 2468/94/2150;

10) Società cooperativa edilizia « Il Diamante », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Quaranta in data 10 agosto 1963, rep. 3025;

11) Società cooperativa edile di produzione e lavoro « Isernia », con sede in Isernia (Campobasso), costituita per rogito Taddei in data 7 luglio 1946, rep. 2682/111/2334;

12) Società cooperativa Produttori Agricoli « Ruggiero Grieco », con sede in Ripalimosani (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 18 gennaio 1962, rep. 18523;

13) Società cooperativa di consumo « Dei Combattenti », con sede in Tavenna (Campobasso), costituita per rogito Suriani in data 9 ottobre 1945, rep. 5569;

14) Società cooperativa edilizia « Impiegati e Pensionati Statali CIPS », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 2 settembre 1952, rep. 12141/5672;

15) Società cooperativa edile di produzione e lavoro « La Precisa fra Reduci e Combattenti », già « La Precisa », con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito D'Ettore in data 29 giugno 1948, rep. 5330/2761;

16) Società cooperativa di lavoro e di consumo « La Ricostruzione », con sede in Capitignano (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 14 dicembre 1946, n. 375;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ariete », con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 28 agosto 1957, n. 11514;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tirrenia Cinematografica Cooperativa », con sede in Livorno, costituita per rogito Bartolini in data 28 dicembre 1959, n. 16832;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra Operai Coibentatori e Affini », con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 4 agosto 1959, rep. 31971;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fiorentini », con sede in Livorno, costituita per rogito Conetrali in data 28 marzo 1951, rep. 38520;

21) Società cooperativa edilizia « Aedificor » con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 22 ottobre 1954, rep. 17954;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « SE.MA.PO. - Servizi Marittimi e Portuali » con sede in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 11 aprile 1960, n. 20287;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sirio », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 15 gennaio 1953, rep. 27898;

24) Società cooperativa edilizia « I Finanzieri Labronici » con sede in Livorno ,costituita per rogito Von Berger in data 2 luglio 1958, n. rep. 27874;

25) Società cooperativa edilizia « Giovanni Piadene », con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 27 gennaio 1950, n. 15919;

26) Società Cooperativa edilizia « La Lupa », con sede in Livorno, costituita per rogito Insinga in data 4 marzo 1961, rep. 6458;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Elettricisti Livornesi », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 28 aprile 1954, rep. 10028;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Arditi d'Italia », con sede in Livorno, costituita per rogito Segnini in data 1° settembre 1949, rep. 11193;

29) Società cooperativa edilizia « San Ranieri », con sede in Guasticce di Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Riccetti in data 10 maggio 1952, rep. 34309;

30) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Società Telefonica Tirrena », con sede in Piombino (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 4 febbraio 1950, n. 4751;

31) Società cooperativa pesca « Pescatori Indipendenti Elbani », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Gagliotti in data 3 marzo 1956, rep. 1983;

32) Società cooperativa agricola « Vinicola Elbana », con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 28 novembre 1949, rep. 25986;

33) Società cooperativa « Produzione e Lavoro Edile La Patriottica », con sede in Macerata, costituita per rogito Buzzelli in data 30 agosto 1945, rep. 9213;

34) Società cooperativa agricola « Il Coltivatore », con sede in Macerata, costituita per rogito Seri Molini in data 25 aprile 1945, rep. 15969;

35) Società cooperativa « La Rurale », con sede in Macerata, costituita per rogito Borioni in data 4 luglio 1945;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tra Reduci, Partigiani e Sinistrati di Poggio San Vicino », con sede in Poggio San Vicino di Apiro (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 25 aprile 1946, rep. 3392;

37) Società cooperativa di produzione e lavoro « Val di Chienti », con sede in Fiastra Fraz. S. Lorenzo in Colpolina (Macerata), costituita per rogito Buzzelli in data 2 agosto 1948, rep. 320;

38) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed Affini », con sede in Fiuminata (Macerata), costituita per rogito Marsili in data 28 gennaio 1950 rep. 3106;

39) Società cooperativa « Armentizia Appenninica Marchigiana Fiuminata », con sede in Fiuminata (Macerata), costituita per rogito Galassi in data 24 settembre 1946;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro tra Combattenti, con sede in Matelica (Macerata), costituita per rogito Boldrini in data 11 marzo 1946, rep. 1650;

41) Società cooperativa di consumo « Proletariato », con sede in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Bocci in data 16 dicembre 1944, rep. 5331;

42) Società cooperativa di consumo « Reduci Sarnano », con sede in Sarnano (Macerata), costituita per rogito Valori in data 19 settembre 1946, rep. 2731/1584;

43) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili Combattenti e Reduci », con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Gentilucci in data 30 agosto 1946, rep. 7916;

44) Società cooperativa di trasporti « Autotrasporti Visso », con sede in Visso (Macerata), costituita per rogito Galassi in data 5 giugno 1947, rep. 3305;

45) Società cooperativa di trasporto « La Metapontina » Meccanici, Autisti ed Affini », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Barile in data 9 maggio 1958, rep. 3039;

46) Società cooperativa edilizia « C.E.T. » Cooperativa Edilizia Telefonici », con sede in Napoli, costituita per rogito De Cesare in data 8 febbraio 1955, rep. 3296;

47) Società cooperativa edilizia « La Vela », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 9 dicembre 1955, rep. 24438;

48) Società cooperativa edilizia « Surge et Prospera », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 5 aprile 1954, rep. 11453;

49) Società cooperativa edilizia « Ars et Labor », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 14 maggio 1955, rep. 19792;

50) Società cooperativa di produzione e lavoro « PI.VE.MA. DA. », con sede in Napoli, costituita per rogito Sanguigno in data 12 ottobre 1961, rep. 341115;

51) Società cooperativa agricola « Agraria di Cercola », con sede in Cercola (Napoli), costituita per rogito De Luca in data 14 giugno 1959, rep. 40826;

52) Società cooperativa di produzione e lavoro « Alleanza Cooperativa Napoletana », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 14 gennaio 1950, rep. 8194;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Panificatori Turris », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 24 marzo 1961, rep. 29819;

54) Società cooperativa agricola Consorzio Vinicolo della provincia di Perugia, con sede in Perugia, costituita per rogito Mari Cesarini in data 28 gennaio 1964, rep. 8417;

55) Società cooperativa di produzione e lavoro « Primavera », con sede in Moliterno (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 23 aprile 1961, rep. 3923;

56) Società cooperativa agricola « Il Risveglio », con sede in Moliterno (Potenza), costituita per rogito Vomero in data 3 marzo 1963, rep. 5218;

57) Società cooperativa edilizia « Vigil Domo », con sede in Martina Franca (Taranto), costituita per rogito Percuoco in data 17 febbraio 1964, rep. 35.

(8191)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Storia dell'arte e Storia e stili dell'architettura » e « Urbanistica » presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura dell'Università di Firenze sono vacanti le cattedre di « Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura » e « Urbanistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8607)

Vacanza della cattedra di « Storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di « Storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8608)

Vacanza della cattedra di « Macchine » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Macchine », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8609)

Vacanza della cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Storia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8610)

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Bruno Vezzani, nato a S. Benedetto Po (Mantova) il 2 dicembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università di Bologna il 12 dicembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(8375)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

Il dott. Liborio Costanza, nato a Triggiano (Bari) il 28 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Bari il 26 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(8378)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 5 giugno 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1967 registro n. 81 Difesa, foglio n. 69

Sono disposte le seguenti rettifiche a precedenti decreti relativi alla concessione di decorazioni al valor militare:

Il decreto presidenziale 21 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1966, registro n. 20 Difesa-Esercito, foglio n. 188, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 21, pagina 3030, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare «alla memoria» di Nicoletti Luciano, come segue:

da: Nicoletti Luciano di Umberto, classe 1911, da Bologna;
in: Nicoletti Luciano di Umberto, classe 1922, da Bologna.

Il decreto presidenziale 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 41, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 38, pagina 5479, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della croce al valor militare «alla memoria» di Mercadante don Domenico, come segue:

da: Mercadante don Domenico;
in: Mercante don Domenico.

Il decreto presidenziale 20 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 41, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 38, pagina 5478, è rettificato, nella parte relativa alla concessione di una croce al valor militare «alla memoria» del partigiano Bordoni Enio, come segue:

da: Bordoni Enio di Angelo, classe 1917, da Bologna;
in: Bordoni Enio di Angelo, classe 1924, da Bologna.

Il decreto presidenziale 21 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1966, registro n. 46 Difesa-Esercito, foglio n. 172, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 38, pagina 5482, è rettificato, nella parte relativa alla concessione di una croce al valor militare in favore del partigiano Ramunno Lorenzo, come segue:

da: Ramunno Lorenzo di Lorenzo, classe 1909, da Pratola Peligna;
in: Ramunno Lorenzo fu Vincenzo, classe 1909, da Pratola Peligna.

Il decreto presidenziale 5 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1966, registro n. 49 Difesa-Esercito, foglio n. 18, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 53, pagina 7290, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare in favore di Mandrucciani Ferdinando, come segue:

da: Mandrucciani Ferdinando fu Ettore, classe 1922, da L'Aquila;
in: Madrucciani Fernando fu Ettore, classe 1922, da L'Aquila.

Il decreto presidenziale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1966, registro n. 60 Difesa-Esercito, foglio n. 258, e pubblicato nel Bollettino ufficiale 1966, dispensa 49, pagina 6727, è rettificato, nella parte relativa alla concessione della medaglia d'argento al valor militare in favore del partigiano Bagnoli Tacito, come segue:

da: Bagnoli Tacito di Secondo, classe 1919, da Castelnuovo nè Monti (Reggio Emilia);
in: Bagnoli Tacito di Secondo, classe 1910, da Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia).

(8335)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, e da una prova di idoneità tecnica, per la assunzione di quattro agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) possedere la patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria «*C*»;

C) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti è disposta con motivato decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio;

g) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono allegarsi tutti i titoli validi a dimostrare il possesso di particolari cognizioni ed esperienze pratiche di meccanica automobilistica o guida di autoveicoli, nonchè tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possano costituire titoli valutabili ai fini del concorso e, cioè, attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni, Enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare militare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc.

Le certificazioni rilasciate da privati dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale. Dai certificati relativi a servizi prestati presso Amministrazioni ed Enti pubblici dovrà risultare la qualità del servizio prestato.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alla Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata a norma del precedente terzo comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a quindici righe a stampa.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella guida di una automobile per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Saranno invitati a sostenere le suddette prove i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

Le prove medesime non si intenderanno superate se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 7.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4 nel giorno 18 dicembre 1967, con inzio alle ore 9.

Agli aspiranti ammessi a tale prova sarà data tempestivamente la relativa comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non impubili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

I concorrenti che avranno superato la predetta prova pratica, saranno ammessi a sostenere quella di idoneità tecnica.

L'ammissione a quest'ultima verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida indicata al punto *B*) dell'art. 2 del presente bando, conseguita in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, primo comma.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dalla media dei voti da essi riportati nella prova pratica di scrittura sotto dettato ed in quello di idoneità tecnica.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957. n. 678, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certficato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre: i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6, lettera *a*) della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro;

h) certificato rilasciato dalla competente Prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « *C* ».

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *g*) e *h*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione ad eccezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso, però, essi dovranno indicare per detti documenti la autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di agente tecnico.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro, tra i vincitori stessi, che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli agenti tecnici in prova, se riconosciuti idonei dal Comitato per il personale saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 giugno 1967

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1967
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 354

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, per l'assunzione di quattro agenti tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato del 23 giugno 1967.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .
(oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . in data .;
6) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenenti alla categoria conseguita il per uso .;
7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;
8) è disposto in caso di nomina a raggiungere la sede che gli sarà assegnata;
9) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni
Allega i sottoindicati documenti: (3)

(data) . . . . .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.
(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(3) Allegare tutti i documenti che, a giudizio del candidato, costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(8340)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

La graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1965, è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 7 mese di luglio 1967.

(8354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SAVONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 maggio 1967, n. 2577, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Carcare, Bardineto, e dei consorzi di Spotorno Bergeggi - Vezzi Portio e Zuccarello - Cisano sul Neva Erli Castelvecchio di Rocca Barbena, bandito con decreto n. 1297 del 15 marzo 1966, per posti vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Francesco Giuseppe Venosa, residente a Corneliano d'Alba (Cuneo), è dichiarato vincitore del consorzio medico di Zuccarello Cisano sul Neva Erli Castelvecchio di Rocca Barbena.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura di Savona, del comune di Zuccarello e dell'Ufficio del medico provinciale.

Savona, addì 25 luglio 1967

Il medico provinciale: LOMBARDI

(8356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 1530 prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965, venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 1769 prot. n. 1841 in data 26 febbraio 1966, modificata con decreto n. 1881 prot. n. 8271 in data 19 ottobre 1966, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, nonchè gli articoli 23 — sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 — e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione Giudicatrice:

1. Pagliani Gianluigi	punti	67,373
2. Ciancamerla Giovanni	»	66,402
3. Lodi Irio	»	66,231
4. Domenicali Giacomo	»	64,896
5. Gandolfi Luigi	»	62,048
6. Buttelli Mario	»	60,440
7. Prati Domenico	»	60,252
8. Resta Marco	»	59,889
9. Malservisi Dante	»	59,425
10. Marvasi Tommaso	»	56,425
11. Papandrea Giulio Cesare	»	56,410
12. Carlotti Pietro	»	55,471
13. Bianco Enrico	»	53,607
14. Gagliardi Giorgio	»	53,000
15. Neri Norveo	»	52,437
16. Giovagnoli Achille	»	51,753
17. Bernardi Silvano	»	51,370
18. Mauro Michele	»	49,490
19. Caroli Antonio	»	49,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 21 luglio 1967

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1967, prot. n. 5039, in data 21 luglio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico con-

dotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963, bandito con decreto n. 1539, prot. n. 690 in data 23 gennaio 1965;

Esaminate le domande dei concorrenti per quanto concerne la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 — sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 — e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Pagliani Gianluigi: Crevalcore - 1ª condotta;
2) Ciancamerla Giovanni: Pianoro - 2ª condotta « Rastignano »;
3) Lodi Irio: Argelato - condotta unica;
4) Domenicali Giacomo: Borgo Tossignano - 2ª condotta « Tossignano »

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 22 luglio 1967

Il medico provinciale: MARENZI

(8357)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3471 del 23 marzo 1966, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 17437/2/18/91 del 2 gennaio 1967, modificato con successivo decreto del 13 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alla premessa:

1. Ferro Vincenzo . . . . punti 151,950 su 240.
2. Capasso Giovanni . . . . . » 140,760 »
3. Salvi Lucio . . . . » 133 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi, di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Caserta, addì 25 luglio 1967

Il medico provinciale: L. GAVIANO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10765/2/18/91 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del candidato risultato vincitore;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ferro Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Teano.

Il predetto sanitario è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il sindaco di Teano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Caserta, addì 25 luglio 1967

Il medico provinciale: L. GAVIANO

(8355)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.